



**Direzione:** AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11423 del 09/09/2025

Proposta n. 32149 del 09/09/2025

**Oggetto:**

Proroga della Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Determinazione n. G13018 del 05/11/2020, pubblicata sul BURL n. 142 supplemento 2 del 24.11.2020, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto" Società proponente: MAD srl - Registro elenco progetti n. 18/2015

**Proponente:**

Estensore	OLIVIERI FERNANDO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	OLIVIERI FERNANDO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F.M. LEONE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Proroga della Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale resa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Determinazione n. G13018 del 05/11/2020, pubblicata sul BURL n. 142 supplemento 2 del 24.11.2020, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto"

Società proponente: MAD srl - Registro elenco progetti n. 18/2015

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI**

### **su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025, come rettificato con Atto di Organizzazione, n. G09083 del 15 luglio 2025, che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

**VISTA** la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti", all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

**VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

**VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”;

**TENUTO CONTO** che

- con D.D. n. G16506 del 02/12/2019 è stata emessa pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR);
- con Sentenza n. 202 del 08/6/2020 il TAR Lazio ha annullato la D.D. n. G16506 del 02/12/2019 a fronte dell'esplicito dissenso espresso dal MiBACT per specifiche ragioni di tutela paesaggistica, rimettendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione, la richiesta ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, di deliberazione del Consiglio dei Ministri per un dissenso tra l'amministrazione statale e quella regionale in tema di autorizzazione paesaggistica in merito alla conferenza di servizi ai sensi art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 trasmessa con nota prot.n. 24755 del 04/11/2020, acquisita al protocollo regionale n. 5829 in pari data, ha stabilito “*di superare il dissenso espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi (V bacino) situato in località Cerreto nel Comune di Roccasecca, nel perimetro dell'area oggetto dell'osservazione “012060060 S | 0001 01 02 P”, con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite in esito al procedimento di VIA condotto dalla regione Lazio e analiticamente riportate nella determinazione della regione Lazio n. G16506 del 2 dicembre 2019*”;

**DATO ATTO** che a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 sopra citata con Determinazione n. G13018 del 05/11/2020 è stata emessa pronuncia di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V)” nel Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto, presentato dalla Società MAD srl;

**CONSIDERATO** che nella Determinazione sopra citata è stato stabilito che “*il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata*”;

**TENUTO CONTO** che il Provvedimento di cui alla Determinazione n. G13018 del 05/11/2020, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 supplemento n. 2 del 24/11/2020;

**VISTE** le seguenti autorizzazioni:

- con D.D. n. G14500 del 02/12/2020 è stata emessa la Conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli art. 29-ter e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 14-ter della legge 241/90 del Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - Bacino V, Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto;
- con D.D. n. G15186 del 14/12/2020 è stata emessa Determinazione circa la conclusione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli art. 29-ter e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 14-ter della legge 241/90 del Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi - Bacino V, Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto, proponente Società MAD srl – prendendo atto che a seguito della suddetta determinazione n. G14500 del 02/12/2020 non è pervenuta alcuna richiesta ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge 241/90, né richiesta di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/90 da parte di “amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza”;
- con D.D. n. G15189 del 14/12/2020 è stata emessa la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. G08166/2016 rilasciata a seguito del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs 152/2006”;
- con D.D. n. G00604 del 25/01/2021 è stata emessa una modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale G08166/2016 così come modificata dalla determinazione G15189 del 14/12/2020, per la realizzazione all'interno del lotto 1 del Bacino 5 dei sub lotti 1A e 1B;

**PRESO ATTO** dell'istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione Lazio con determinazione n. G13018 del 5 novembre 2020 pubblicato sul BULR n. 142 supplemento n. 2 del 24/11/2020, presentata dalla Società proponente MAD srl con nota prot.n. 55 del 21/11/2024, acquisita al prot. reg. n. 1435098 del 21/11/2024:

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga avanzata dalla Società proponente è motivata dalla conclusione del ricorso in sede amministrativa sia dell'Atto di pronuncia di compatibilità Ambientale n. G13018/2020 che dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. G15189/2020 definito con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 07987/2024 del 04/10/2024, e pertanto la Società non ha dato inizio ai lavori fino alla completa definizione del contenzioso;

**RILEVATO** che:

- nella Determinazione n. G13018 del 05/11/2020 di V.I.A. è indicato al punto 4) “[...] che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata”;
- l'efficacia temporale del Provvedimento di V.I.A. sopra citato decorre dalla data di pubblicazione sul BURL (n. 142, supplemento n. 2 del 24/11/2020);

**TENUTO CONTO** quindi che l'istanza per la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e che lo stesso dispositivo normativo prevede la possibilità di concedere una proroga su istanza motivata del proponente;

**TENUTO CONTO** che con nota della Direzione Regionale, l'Area Valutazione Impatto Ambientale, prot.n. 0603473 del 06/06/2025, sulla base dell'art. 25 c. 5, che stabilisce che l'istanza di proroga debba essere “[...] corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute [...]”, ha richiesto una *disamina diacronica del contesto programmatico*

*(analisi degli strumenti di pianificazione, programmazione e vincolistica territoriale con conseguente evidenziazione delle eventuali disarmonie di previsione contenute nei suddetti strumenti), del quadro progettuale (raffronto grafico e descrittivo tra il progetto assentito e quello proposto nell'attualità), del quadro ambientale (analisi dei fattori ambientali) al fine di accertare la sussistenza e l'entità di eventuali modifiche intercorse;*

**PRESO ATTO** che con nota del 04/07/2025, acquisita al prot.n. 700532 del 04/07/2025, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria ai fini del rilascio della richiesta di proroga;

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella Relazione *Diacronica dei Quadri di Riferimento Progettuale, Programmatico e Ambientale* trasmessa:

In riferimento al **Quadro Progettuale** le modifiche progettuali intercorse dalla Determinazione n. G13018 del 05/11/2020 (Det. Compatibilità Ambientale) e la successiva Determinazione n. G15189 del 14/12/2020 avente ad oggetto “*Modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale G08166/2016 "MAD S.r.l. - Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto - Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/200"*” consistono nella suddivisione del Lotto 1 del Bacino 5 in due sub-lotti (1a e 1b), e nella rimodulazione del pacchetto di copertura sommitale per il completo recepimento del D.Lgs. 36/03, come modificato dal D.Lgs. 121 del 03/09/2020:

- Per quanto attiene la **suddivisione Lotto 1 in subLotti** si precisa che il Volume del capping e, conseguentemente, il Volume complessivo è stato, infatti, computato avendo avuto cura di recepire la prescrizione secondo la quale “*lo stato di drenaggio del gas e rottura capillare sia realizzato con spessore pari a 0.5 m*”.
- Per quanto riguarda la **rimodulazione del pacchetto di copertura sommitale (capping)** Le modifiche, in ogni caso, erano già state assentite con Det. n. G15189 del 14/12/2020 di Autorizzazione Integrata Ambientale.

*Preliminarmente si rimette, dall'alto verso il basso, la successione degli strati come agli atti della CDS di AIA:*

- *strato di terreno naturale (vegetale)  $s=1,0$  m al fine di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
- *strato drenante con spessore 0.2 m protetto da eventuali intasamenti con geotessile TNT tessuto non tessuto da 600 g/mq*
- *geocomposito drenante per impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere idrauliche sottostanti;*
- *geotessile TNT tessuto non tessuto da 1.000 g/mq;*
- *geomembrana in HDPE strutturato spessore =1.5 mm;*
- *strato impermeabilizzante costituito da un geocomposito bentonitico ( $s = 5,5$  mm);*
- *geocomposito drenante biogas;*
- *strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore 0.2 m;*
- *strato di materiale inerte  $s= 0,10$  m, immediatamente sopra l'estradosso del cumulo dei rifiuti al fine di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastante.*

Lo “*strato superficiale di copertura*” risponde ai requisiti di legge. L'adozione di tale pacchetto di copertura è, inoltre, conforme a quanto disposto dalle “*Linee guida*”

*per le discariche controllate di rifiuti solidi urbani” del Comitato Tecnico Discariche [...].*

*Nella progettazione e realizzazione dello strato di copertura si deve poi assicurare che le pendenze siano sufficienti a favorire il ruscellamento superficiale [...]*

*Verranno, adottate tutte le misure necessarie a limitare in alcune zone particolari (di estensione comunque molto limitata) la velocità di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche al fine di evitare l'erosione del terreno di riporto. Tale obiettivo verrà raggiunto mediante opportuno inerbimento della superficie della discarica con specie vegetali idonee a mantenere la struttura del terreno [...];*

- In riferimento al **Quadro Programmatico** si evidenziano i seguenti aspetti a seguito dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione rispetto al progetto approvato in V.I.A.:
  - **PTPR** – Tavola A Sistemi ed Ambiti di Paesaggio:
    - *Dall'esame dell'estratto della tavola A del PTPR, emerge che le opere assentite ricadono esclusivamente nel Sistema del paesaggio agrario – “Paesaggio Agrario di Continuità”*
    - Relativamente alle disposizioni di carattere prescrittivo del nuovo PTPR l'impianto di discarica cd. Bacino V interessa ambiti di paesaggio (cfr Paesaggio agrario di continuità) compatibili sia con ampliamenti che con nuove realizzazioni per gli impianti di discarica previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale;*
  - **Piano Territoriale Paesistico** - vigente all'epoca di istanza di autorizzazione di compatibilità ambientale alla realizzazione del Bacino V, risulta abrogato, in virtù del c. 1 dell'art. 7 delle Norme Tecniche di attuazione del PTPR, “... Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione di Consiglio regionale, di seguito denominati PTP, salvo quanto previsto al comma 2”;
  - **PTPG** della Provincia di Frosinone non ha subito variazioni rispetto a quanto valutato in ogni caso [...] l'area di intervento, in pieno recepimento di quanto emerso durante il procedimento di compatibilità ambientale, è stata determinata avendo avuto cura di salvaguardare la porzione di territorio ricadente nel PTPG provinciale nella zona delle “Aree Fluviali”;
  - **PRG** del Comune di Roccasecca non ha subito variazioni rispetto a quanto valutato;
  - **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**
    - **Rischio da Frana** il sito in questione è esterno a tali aree;
    - **Rischio Idraulico** il sito in questione è esterno a tali aree;
    - **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale** il sito in questione è esterno a tali aree;
  - **Zonizzazione acustica** Il Comune di Roccasecca è attualmente ancora privo della zonizzazione acustica e pertanto per definire la classe acustica identificativa della zona interessata dall'impianto si è preso a riferimento tutto il territorio nazionale, per il quale i limiti vigenti sono di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per quello notturno;
  - **Aree naturali protette** si conferma l'assenza di modificazioni relative all'area interessata dall'impianto, rispetto a quanto già depositato e recepito dalla Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 05/11/2020;
  - **Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria**

*In relazione alla nuova zonizzazione del territorio laziale, il sito in esame ricade all'interno della "Zona Valle del Sacco 2021 - IT1217" per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'Ozono, mentre per quanto riguarda l'Ozono, il sito in esame ricade all'interno della "Zona Appennino-Valle del Sacco – IT1214.*

*Dal "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e ss.mm.ii.) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana", approvato con la citata D.G.R. 305/2021, emerge come il Comune di Roccasecca sia stato ricompreso in Classe 2 (per effetto della classificazione relativa a PM e NO2);*

**- P.T.A.R.**

- *Il sito di interesse, come individuato nella Tavola 2 "Bacini idrografici", di cui si riporta uno stralcio in Figura 7, ricade nell'ambito del Bacino Idrografico n. 32 denominato come "Melfa", di competenza dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, in particolare all'interno del sottobacino afferente identificato con Codice Mappa "SBA218", codice Sottobacino Afferente "IT12N005\_32\_06", e nome del Sottobacino afferente "SBA\_Fiume Melfa 3";*
  - *Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, il sito ricade in un'area, identificata con il codice "DQ009" che corrisponde ad un deposito quaternario, in particolare l'"Unità terrigena delle Valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano";*
- **In riferimento al Quadro Ambientale I comparti [...] per i quali si ritiene significativo riportarne un aggiornamento, sono i seguenti:**
- **ATMOSFERA**
    - **In riferimento alla QUALITÀ DELL'ARIA** l'andamento dello stato è basata sui dati registrati dalle centraline della rete regionale di monitoraggio, ed è articolata per gli inquinanti NOx, Particolato atmosferico PM10 e Particolato atmosferico PM2.5, prendendo a riferimento il periodo dal 2013 al 2024:
      - per il Particolato atmosferico PM10, nelle tabelle riportate nella relazione (Rete di monitoraggio "Valle del Sacco), si evidenzia che per la media annua per l'esposizione della popolazione a lungo termine il valore rimane sotto il valore limite di 40 µg/m<sup>3</sup>, mentre il numero di superamenti della concentrazione giornaliera dei 50 µg/m<sup>3</sup> per l'esposizione a breve termine supera il limite previsto;
      - per il Particolato atmosferico PM2.5: La concentrazione media annua mostra nel periodo analizzato un andamento in generale decrescente seppure non in modo costante;
      - per il Biossido di Azoto (NO2) La media annuale dell'NO2, nel periodo analizzato, vede un importante e continuo decremento;
    - **In riferimento al CLIMA** dalla "Carta del Fitoclima del Lazio" (Figura 15), *si ricava che l'impianto ricade in un'area caratterizzata da un clima appartenente al "termotipo collinare inferiore o esomediterraneo medio – ombrotipo umido inferiore – regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea)" della regione mediterranea con 4 mesi aridi concentrati nella stagione estiva ed un mese subarido immediatamente a ridosso;*
  - **AMBIENTE IDRICO**
    - *Per il sito di interesse i corpi idrici superficiali di riferimento sono il Fiume Melfa, che ricade nell'ambito del Bacino Idrografico "32 - Melfa", di competenza dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, come già visto in precedenza*

*nel par.3.10, ed il Fiume Liri-Garigliano, che ricade nell'omonimo Bacino Idrografico "33 – Liri - Garigliano". Per quanto riguarda il bacino delle acque sotterranee, il sito di interesse ricade all'interno delle "Unità Terrigena delle Valli dei Fiumi Sacco, Liri e Garigliano";*

- *L'area di ubicazione dell'impianto ricade al margine del bacino del Fiume Melfa e di quello del Liri-Garigliano, così come appare dall'estratto della "Tavola 2 Bacini Idrografici del Piano Regionale di Tutela delle Acque", l'area in esame è caratterizzata dalla presenza dei seguenti elementi del circuito idrico superficiale: Rio Proibito, Rio Sottile, Fiume Melfa e Fiume Liri (Figura 24). Tutti e quattro i citati elementi idrografici appaiono iscritti al registro delle acque pubbliche e, pertanto, appaiono vincolate (ex Legge 431/85, oggi D.Lgs. 42/2004) le due fasce di rispetto spondali sia in destra, sia in sinistra per un'estensione di 150 m. In ragione di tale vincolo, lo sviluppo storicamente occorso dell'impianto ne ha sempre tenuto conto, collocando tutte le pertinenze e dotazioni impiantistiche al di fuori delle citate fasce di rispetto [...] rispetto alle quote attuali alle quali scorrono i corsi d'acqua citati, la topografia dell'area è caratterizzata da quote assolute decisamente più elevate: a fronte di quote di scorrimento prossime ai 60 m s.l.m., il piano topografico si attesta a quote attorno ai 75-80 m s.l.m. e fino ai 90 m s.l.m. ed è caratterizzato da notevoli depressioni, segno della vecchia attività estrattiva;*
- *[...] Dalla disamina delle cartografie del PTAR, e precisamente la Tavola 12 "Classificazione Stato Chimico Corpi Idrici Superficiali" (Figura 25) e Tavola 13 "Classificazione Stato Ecologico Corpi Idrici Superficiali" (Figura 26), si può osservare che lo stato chimico dei corpi idrici superficiali di riferimento è definito come "Buono" in entrambi i casi, mentre lo stato ecologico come "Sufficiente" per il Fiume Melfa 3 e "Scarso" per il Fiume Liri-Garigliano 3;*
- *Dalla disamina delle cartografie del PTAR, e precisamente la Tavola 10 "Classificazione Stato Quantitativo Corpi idrici Sotterranei" (Figura 30) e Tavola 11 "Classificazione Stato Chimico Corpi Idrici Sotterranei" (Figura 31), si può osservare che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo di riferimento è definito come "Non Buono", mentre lo stato quantitativo come "Buono";*
- *Sulla base dei dati riportati, lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo di riferimento per il sessennio 2015-2020 è "SCARSO", in continuità con quanto visto per il biennio 2014-2015 (Tabella 16); la classificazione di tale corpo idrico per il triennio 2021-2023 risulta essere "NON BUONO";*

#### ▪ **POPOLAZIONE E SALUTE PUBBLICA**

- *L'analisi della piramide della popolazione denota le medesime dinamiche ormai note per l'Italia, evidenziando l'invecchiamento progressivo della stessa ed un picco relativo alla fascia di età intorno ai 50 anni. Da evidenziare la maggiore longevità della popolazione femminile [...];*
- *I dati relativi alle cause di morte della popolazione residente nella provincia di Frosinone sono stati desunti dai dati ISTAT relativi all'anno 2022; Dall'analisi dei dati emerge la prevalenza del numero di morti a causa di malattie del sistema circolatorio (infarti, cardiopatie, ischemie, embolie, etc.) ed a causa tumori (apparato respiratorio, organi genito-urinari, apparato digerente, etc.), le quali rappresentano complessivamente il 66% circa del totale dei decessi. Di minore rilevanza è il dato relativo alle malattie del sistema respiratorio che pesano nel bilancio complessivo per circa il 9,3%;*

**PRESO ATTO** di quanto ulteriormente dichiarato nella Relazione Diacronica:

- *Le previsioni progettuali assentite dapprima con Determinazione n. G13018 del 05/11/2020 (Det. Compatibilità Ambientale) e confermate con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020 (Det. Autorizzazione Integrata Ambientale) non hanno subito successive modificazioni;*
- *Alla data di redazione del presente elaborato, lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Bacino 5 evidenzia il solo scavo del Lotto 1 (nella sua totalità, comprensivo dei sub-lotti 1a e 1b) completato al 70%;*
- *La mancata iniziazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di biometano è dovuta, evidentemente, all'assenza di produzione di biogas dal Bacino 5;*

## TENUTO CONTO

- dell'Ordinanza della Provincia di Frosinone n. 3/2019, emessa ai sensi art. 244 del D.Lgs. 152/2006 riferita al superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione di alcuni analiti (Ferro, Arsenico e Manganese) nelle acque sotterranee;
- del fatto che nell'ambito del ricorso alla giustizia amministrativa avverso a tale Ordinanza Il Consiglio di Stato al fine di dirimere la questione ha disposto una verifica tecnica affidata all'Università La Sapienza di Roma [...] *finalizzata ad accertare – alla luce della documentazione in atti e del sopralluogo e indagini tecniche che verranno svolte – quali siano gli effettivi valori di contaminazione del sito, in particolare delle acque, e sulla loro origine, con indicazione del fattore causale che li ha determinati [...]*”;
- dalla verifica effettuata come indicato nella successiva Sentenza n. 7274 del 28/08/2024 che ha confermato definitivamente l'annullamento della suddetta Ordinanza provinciale n. 3/2019, emerge quanto segue:

*14. Il verificatore, all'esito dei complessi accertamenti espletati - le cui risultanze possono pienamente condividersi, in quanto frutto di un'indagine approfondita e dettagliata dei luoghi di causa e delle caratteristiche del terreno, della falda e dell'impianto di gestione dei rifiuti dell'originaria ricorrente - ha concluso che “i superamenti di Fe, Mn e As, misurati nelle acque sotterranee sottiacenti l'impianto gestito dalla società MAD s.r.l., sono associati a fenomeni naturali, dovuti a specifiche condizioni geogeniche (ambienti anaerobici e condizioni riducenti, con potenziale redox Eh negativo) e geologiche dell'area di studio” e che l'andamento dei valori riscontrato nel corso delle misurazioni, con il superamento della CSC “è un indicatore di potenziali fenomeni locali, in atto, correlabili alle condizioni geogeniche del suolo”....* 16. Tali considerazioni hanno portato il verificatore *“ad affermare che arsenico, ferro e manganese possono naturalmente essere presenti, in concentrazioni anche piuttosto elevate, nelle acque sotterranee, ed anche superiori ai limiti di legge del d.lgs. 152/06”, precisando che “questa ipotesi, che non riconduce tali concentrazioni elevate alla presenza di fenomeni di contaminazione provenienti dalla presenza della discarica per rifiuti non pericolosi... è avvalorata dai risultati delle analisi isotopiche del deuterio (2H) e ossigeno-18 (18O) dei campioni di acque sotterranee (che)...non mostrano anomalie nel contenuto isotopico di deuterio, e quindi non evidenziano possibili fenomeni di miscelamento tra il percolato, prodotto dalla discarica, e le acque sotterranee sottiacenti l'area di inserimento della discarica stessa”... “l'insieme di tali risultati consente di confermare l'assenza di interazioni tra il percolato, prodotto dalla discarica gestita dalla società MAD s.r.l., e le acque sotterranee sottiacenti l'impianto, nonché l'assenza di fenomeni di contaminazione nelle stesse acque”;*

*18. Alla luce di tali risultati della verifica deve, dunque, essere confermata la valutazione espressa dal T.a.r. circa l'insufficienza e l'incongruità della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado in relazione all'indicazione delle modalità di contaminazione del terreno e della falda e, soprattutto, alla pretesa riconducibilità della contaminazione stessa all'impianto della MAD s.r.l. [...];*

- del fatto che la successiva Ordinanza della Provincia di Frosinone n. 1/2022, attualmente sospesa dal TAR Lazio, analoga nel contenuto all'Ordinanza n. 3/2019 suddetta, accertata l'insussistenza di fenomeni di contaminazione non può che essere travolta dalle medesime risultanze della suddetta verifica disposta dal Consiglio di Stato;

**VERIFICATA** la corrispondenza tra il contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale attuale del sito di intervento, con quello esaminato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata in data 22/04/2015, senza ulteriori significative indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione aggiornati;

**TENUTO CONTO** che per la proroga richiesta non risultano ulteriori impatti significativi sulle componenti ambientali non valutati nella precedente procedura di V.I.A.;

**VERIFICATA** la corrispondenza tra gli elaborati di progetto allegati all'istanza di proroga in esame e quelli esaminati nella procedura di V.I.A. attivata in data 22/04/2015, nonché quanto emerso nel procedimento e le prescrizioni indicate nella Determinazione di V.I.A. emessa ad esito dello stesso;

**VISTA** la successiva Determinazione di conclusione positiva del procedimento A.I.A. n. G14500 del 02/12/2020 e le successive D.D. nn. G15186 e G15189 del 14/12/2020, da cui emerge come siano state approfondite e valutate le prescrizioni indicate nel provvedimento di V.I.A. n. G13018 del 05/11/2020, oggetto della richiesta di proroga;

**RILEVATO** che la D.D. n. G13018 del 05/11/2020, nonché le successive D.D. nn. G14500 del 2 dicembre 2020, G15186 e G1589 del 14 dicembre 2020, con cui è stato concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto – attraverso la realizzazione del V bacino, su istanza della MAD srl – e rilasciato tale titolo abilitativo nonché tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali comprese le proposte degli stessi, sono state impugnate, in particolare dal Comune di Roccasecca, dapprima al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato che hanno vagliato l'intero iter procedimentale seguito dalla Regione Lazio e respinto tutti i ricorsi (Sentenza n. 7987 del 04/10/2024 passata in giudicato) confermando la piena legittimità dei provvedimenti emanati dalla Regione Lazio relativamente alla discarica di che trattasi e, in particolare, relativamente alla realizzazione e all'esercizio del bacino V della discarica;

**VERIFICATA**, altresì, come richiesto dalla nota reg. n. 1585254 del 30/12/2024, ad esito della Sentenza Tribunale di Roma, seconda sezione penale, n. 10076/24 del 07/05/2024, motivazioni pubblicate in data 02/10/2024, la correttezza e la legittimità degli atti e provvedimenti emessi relativamente alla discarica di che trattasi, sottoposti alla cognizione incidentale del Giudice Penale, in quanto i provvedimenti sono risultati corrispondenti all'iter procedimentale effettuato, ai pareri emersi e riportano le prescrizioni così come indicate nell'ambito del procedimento con anche una consistente limitazione della volumetria utile richiesta originariamente dalla società per il bacino V (passata da un originaria richiesta della società di circa 940.000 mc ai 450.000 mc valutati e autorizzati) e basata correttamente sulle esigenze di fabbisogno della Provincia di Frosinone ai fini del ciclo di gestione dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni presso l'impianto della SAF s.r.l.;

**TENUTO CONTO** che allo stato attuale per la Provincia di Frosinone e l'ATO medesimo, non esiste alcuna discarica in esercizio, essendo terminati dal 2021 i conferimenti del Bacino IV della discarica in oggetto, né risultano istanze presentate e/o procedimenti in corso relativi all'autorizzazione di discariche atte a coprire il fabbisogno di conferimento di rifiuti destinati a smaltimento prodotti e trattati nella Provincia di Frosinone, così come calcolato e definito dal Piano

di Gestione Rifiuti Regionale vigente e che, allo stato attuale e da oltre 4 anni, tali rifiuti vengono conferiti fuori ATO e/o fuori Regione;

**RILEVATO** che la mancata realizzazione del progetto valutato favorevolmente con la V.I.A. di cui alla Determinazione regionale n. G13018 del 05/04/2020 è dovuta alle vicende giudiziarie relative ricorso in sede amministrativa che si è definito da ultimo con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 07987/2024 del 04/10/2024;6

**RITENUTO** quindi di accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Società MAD s.r.l per le motivazioni sopra riportate e di prorogare l'efficacia del provvedimento di V.I.A. Determinazione n. G13018 del 5/11/2020 per ulteriori 5 anni e di confermarne il quadro prescrittivo;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- di accogliere la richiesta di proroga della società MAD srl, C.F. e P.IVA 01876630607, del Provvedimento di V.I.A. Determinazione regionale n. G13018 del 5/11/2020 relativo al progetto “*ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V), Comune di Roccasecca (FR), località Cerreto*”;
- di disporre l'efficacia del Provvedimento di V.I.A. per ulteriori 5 anni a partire dal 24/11/2025 (ovvero a partire dalla scadenza dei 5 anni dalla pubblicazione sul BURL della D.D. n. G13018 del 05/11/2020), a condizione che gli interventi corrispondano a quelli rappresentati negli elaborati del progetto valutato e che non subentrino variazioni del contesto ambientale, paesaggistico e vincolistico del sito di intervento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e all'interno del portale istituzionale della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.Lgs. n. 82/2005);
- di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore  
Ing. Wanda D'Ercole  
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)